



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Resp. Proced.: Dr.ssa C.D'Addio*

*Resp. Istrut.: Dr.ssa L.R. Di Adamo*

**OGGETTO: Anagrafe Tributaria:  
obbligo trasmissione dati**

## **COMUNICAZIONE N. 29**

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI  
ODONTOIATRI**

**LORO SEDI**

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 24/2021, si comunica agli Ordini Territoriali che è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 26004/2021 del 27 gennaio 2021, che si allega alla presente, avente ad oggetto "Modalità e termini delle comunicazioni all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605".

In particolare, si rileva che, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del citato DPR, gli OMCeO sono obbligati a comunicare all'Anagrafe Tributaria le informazioni afferenti i propri iscritti.

Per la trasmissione delle suddette informazioni, da espletarsi entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, gli OMCeO potranno utilizzare le seguenti modalità alternative:

- autonomamente attraverso l'utilizzo di software di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate;
- per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- per il tramite della Federazione, mediante la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

In riferimento a quest'ultima modalità di trasmissione codesta Federazione, per facilitare il compito dei singoli Ordini, si rende disponibile a trasmettere in nome e per conto degli OMCeO tutti i dati previsti dalla norma, fermo restando la responsabilità dell'obbligo di comunicazione e della veridicità dei dati medesimi che rimane comunque in capo agli Ordini territoriali.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Si ribadisce, come già evidenziato nella Comunicazione n. 24/2021, che il dato “variazione” deve essere inteso come sospensione dell’attività professionale sia quelle *ope legis*, sia quelle a carattere disciplinare e amministrativo, sia quelle comminate da altre autorità e che pertanto il flusso di aggiornamento delle anagrafiche deve contenere i suddetti dati.

Atteso che il compito dell’anagrafe tributaria è quello di «...racogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari», dovranno essere inserite e quindi trasmesse anche le sospensioni non definite.

Le variazioni di Ordine territoriale (trasferimenti) dovranno essere gestite con la cancellazione comunicata dall’Ordine territoriale di provenienza e l’iscrizione comunicata dal nuovo ordine territoriale.

Si sottolinea la necessaria e auspicata collaborazione di tutti gli OMceO per una gestione puntuale dei dati Albo al fine di ottemperare all’obbligo di legge.

Tanto premesso per gli OMCeO che volessero avvalere della FNOMCeO per trasmettere i dati in argomento dovranno inviare all’indirizzo pec [segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it), formale delega, come da modello allegato.

Si rappresenta che è intenzione della Federazione organizzare un incontro in videoconferenza con gli OMCeO per condividere le problematiche ed individuare un percorso comune ed uniforme per tutti Ordini con data che verrà successivamente comunicata.

**IL PRESIDENTE**  
Filippo Anelli

ALL. 2

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005.*